I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 519/72 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1972

che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che il Consiglio si trova a dover adeguare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché le indennità sostitutive della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 723/71 [3], è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. Lo stipendio base mensile dei membri della Commissione è fissato come segue:

	dal 1°. 7. 1971 al 30. 9. 1971	a decorrere dal 1°. 10. 1971
Presidente	167 250 Fr.b.	170 500 Fr.b.
Vicepresidente	151 500 Fr.b.	154 450 Fr.b.
Commissario	136 350 Fr.b.	139 000 Fr.b.

2. Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è fissato come segue:

	dal 1°. 7. 1971 al 30. 9. 1971	a decorrere dal 1°. 10. 1971
Presidente	167 250 Fr.b.	170 500 Fr.b.
Giudice o avvocato generale	136 350 Fr.b.	139 000 Fr.b.
Cancelliere	122 400 Fr.b.	124 800 Fr.b. »

b) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) l'assegno per figlio a carico, pari:

— dal 1° luglio 1971 al 30 settembre 1971, a 1 686 Fr.b.,

— a decorrere dal 1° ottobre 1971, a 1 752 Fr.b.

al mese per ogni figlio. »

c) Il limite massimo dell'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, è elevato a

— 1 506 Fr.b., dal 1° luglio 1971 al 30 settembre 1971,

— 1 565 Fr.b., a decorrere dal 1° ottobre 1971.

d) Il testo dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal testo seguente, con effetto dal 1° luglio 1971:

« 2. I membri della Commissione percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a:

Presidente	27 315 Fr.b.
Vicepresidente	17 555 Fr.b.
Commissario	11 705 Fr.b.

[1] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.
[2] GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
[3] GU n. L 80 del 5. 4. 1971, pag. 1.

3. I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a :

Presidente	27 315 Fr.b.
Giudice o avvocato generale	11 705 Fr.b.
Cancelliere	10 670 Fr.b.

I presidenti di sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 15 610 Fr.b. al mese. »

Articolo 2

Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1958, relativa alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, modificata con decisione del 29 ottobre 1969, sono rivedute sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, a decorrere dalle date fissate da dette disposizioni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER